

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 ottobre 2024, n. 482
Riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico veterinario Dott. Felipe Andres Suarez Abreu e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 272/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, nonché della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. 3 marzo 1993, n.29;
- **VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
- **VISTA** la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
- **VISTA** la legge Regionale del 4 marzo 1997, n.7;
- **VISTA** la legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2010;
- **VISTA** la legge Regionale n. 2 del 9 marzo 2011;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 dicembre 2020, n. 1974, pubblicata sul BURP n. 14 del 26 gennaio 2021 che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "*MAIA 2.0*";
- **RICHIAMATO** il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "*MAIA 2.0*";
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07.03.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 684 del 26 aprile 2021 recante la nomina del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale del Dott. Vito Montanaro.

Considerato che:

- l'art. 13 del D.L. 18/2020, in deroga alla normativa di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e a quella in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha consentito "*l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea*", prevedendo nella sua prima formulazione che le Regioni e le Province autonome, a seguito di presentazione di apposita istanza, potessero procedere al reclutamento temporaneo di tali operatori sanitari;
- la citata norma è stata successivamente integrata, con ampliamento degli aventi diritto anche ai cittadini di Paesi extra-UE oltre che agli Operatori Socio-Sanitari, nonché con previsione dell'espletamento di lavoro autonomo e/o di lavoro presso strutture sanitarie private accreditate interessate dall'emergenza COVID;
- con l'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito nella L. n. 126/2021, è stata ulteriormente ampliata la possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero anche alle strutture non correlate alla gestione dell'emergenza COVID, al fine precipuo di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario nel territorio nazionale. La vigenza dell'art. 6 bis del D.L.

- n. 105/2021 è stata prorogata al 31.12.2023 con D.L. n. 24/2022, convertito nella L. n. 52/2022;
- ai sensi del successivo art. 4 ter del D.L. n. 198/2022, convertito nella L. n. 14/2023, è stata prorogata al 31.12.2025 la possibilità del reclutamento del personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, prescrivendo l'obbligo per il professionista di chiedere alla Regione il rilascio di un riconoscimento in deroga, nonché l'obbligo per il medesimo di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale è prestata l'attività lavorativa e ogni successiva variazione. Il mancato adempimento di detti obblighi comportava la sospensione del riconoscimento;
 - il legislatore nazionale ha poi modificato la disciplina applicabile alla fattispecie di cui trattasi con l'art. 15 del D.L. n. 34/2023, il cui comma 4 ha abrogato il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 ter del D.L. n. 198/2022, relativo all'obbligo di comunicazione all'Ordine competente dell'ottenimento del riconoscimento in deroga e ha introdotto una proroga della vigenza della normativa al 31.12.2025 per tutti coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale;
 - l'entrata in vigore di tali norme è stata, tuttavia, subordinata all'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - il comma 3 dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023, inoltre, ha stabilito che, nelle more dell'adozione della menzionata intesa, restano vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 272/2020;
 - in virtù della suindicata normativa, con circolare dell'11.07.2023, recante prot. AOO183-10146, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza, stabilendo che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero presentare istanza a mezzo PEC ai competenti Uffici regionali, corredata di:
 - copia del titolo di studio, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese di provenienza, unitamente a traduzione giurata della stessa;
 - copia di documento d'identità in corso di validità;
 - con nota del 13.12.2023, prot. AOO005-9228, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha richiesto parere al Ministero della Salute in merito alla proroga dei termini dei provvedimenti adottati ed in riscontro ad essa, con mail del 18.12.2023, la coordinatrice del Tavolo tecnico ha comunicato che l'art. 15 del D.L. 34/2023 convertito nella L. 56/2023, non avendo abrogato il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 ter del D.L. 198/2022, consente la vigenza dell'art. 6 bis del D.L. 105/2021, che risulta così prorogato fino al 31.12.2025;
 - la successiva determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, recante oggetto "*Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI*", nell'allegato "*MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA*", ha prescritto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovranno inderogabilmente presentare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R, a mezzo PEC la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare

la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;

- copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese.

Con la citata determinazione, si è precisato, altresì, che, qualora l'istanza fosse priva dei documenti innanzi descritti, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta non potrebbe procedere al rilascio del riconoscimento in deroga della qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, salvo che il professionista sanitario provveda a trasmettere l'integrazione documentale di cui trattasi, atteso che le istanze eventualmente prodotte non in conformità con quanto disposto dal suddetto provvedimento saranno rigettate.

Rilevato, inoltre, che:

- in data 17.09.2024, con prot. n. 0460431 del 24.09.2024, è stata presentata dal Dott. Felipe Andres Suarez Abreu alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 272/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, nonché della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. "*Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali*", il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- dagli approfondimenti istruttori è emerso che l'istanza del Dott. Felipe Andres Suarez Abreu risulta corredata dei documenti prescritti dalla D.D. n. 154 del 29.03.2024, senza alcuna carenza probatoria ed in particolare che il medesimo:
 - ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria a San Paolo (Repubblica Federale del Brasile) il 05.01.2005, presso l'Università di San Paolo – Facoltà di Medicina Veterinaria e Zootecnica;
 - è munito di iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, effettuata il 15.09.2005;
 - è in possesso del documento d'identità in corso di validità dal quale si evince che il professionista è residente nel territorio della Regione Puglia.

Ritenuto, altresì, che:

- In data 09.07.2024 con prot. n. 0348841, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, nelle more della valutazione della completezza istruttoria delle svariate istanze di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico veterinario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero ad esso pervenute, ha inoltrato al Ministero della Salute apposita richiesta di parere afferente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga di cui trattasi anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, ai medici veterinari, atteso che le disposizioni sugli indirizzi operativi dettati in materia a livello regionale per la concessione della deroga in parola recati dalla D.D. n. 154 del 29.03.2024, in conformità alla normativa nazionale, consentono il reclutamento e l'esercizio temporaneo dell'attività sanitaria ai cittadini europei e/o extra UE fino al 31.12.2025 solo per coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale, al fine precipuo di sopperire alle gravi carenze di personale sanitario;
- tale preventiva condotta prudenziale è stata assunta, in via cautelare, da detto Dipartimento in attesa

dell'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla disciplina analitica dell'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero;

- in considerazione del mancato riscontro da parte del Ministero della Salute in ordine alla succitata richiesta di parere, dapprima sono state intrattenute interlocuzioni dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, nonché da ultimo sono stati effettuati formali solleciti del 30.09.2024 e del 04.10.2024, attese l'incombente pendenza di istanze dirette ad ottenere il riconoscimento in oggetto e/o di diffide all'adempimento, da conciliare con quanto prescritto dalla L. n. 241/1990;
- essendo ampiamente decorso congruo termine per il Ministero della Salute, al fine di evadere la suindicata richiesta di parere e non essendo, allo stato, più procrastinabile la conclusione dell'iter istruttorio connesso alle istanze di che trattasi, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, in considerazione della preminente contingenza delle gravi carenze riscontrate con riferimento alle figure professionali dei medici veterinari, sta procedendo al completamento dell'istruttoria delle domande di esercizio in deroga pervenute, con l'intesa, tuttavia, che, nell'ipotesi di parere espresso dal Ministero della Salute in senso contrario all'estensione ai medici veterinari dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, il provvedimento in oggetto sarà suscettibile di revoca, con conseguente responsabilità dell'istante per l'eventuale uso del titolo che, a seguito dell'intervenuta revoca, risultasse carente dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia;
- conclusivamente, all'esito della valutazione di idoneità delle dichiarazioni rese dal richiedente e delle correlate allegazioni documentali, l'istanza del Dott. Felipe Andres Suarez Abreu è accoglibile, in quanto completa dei requisiti richiesti e conforme alle prescrizioni normative vigenti in materia.

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutati l'istanza in oggetto e i documenti allegati, nonché verificatane la coerenza e la conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia, si propone di:

- di ritenere accoglibile l'istanza presentata dal Dott. Felipe Andres Suarez Abreu, in quanto, sulla base delle dichiarazioni dal medesimo rese, risulta completa dei requisiti richiesti e conforme alle prescrizioni normative vigenti in materia ed in particolare alla determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- di riconoscere l'idoneità del titolo professionale di medico veterinario conseguito all'estero dal Dott. Felipe Andres Suarez Abreu, **...omissis...**, ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 272/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, nonché della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- di consentire l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico veterinario fino al prescritto termine del 31.12.2025, fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia;
- di stabilire che il presente provvedimento consente il reclutamento e l'esercizio temporaneo della professione sanitaria presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale e, dunque, anche presso strutture autorizzate all'esercizio e/o accreditate istituzionalmente fino alla data del 31.12.2025. Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti organizzativi per il rilascio o la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale si dovrà tenere conto della suindicata durata del riconoscimento del titolo professionale, salvo modifiche e/o integrazioni della normativa in materia;
- di stabilire che si possa procedere alla revoca del presente provvedimento, qualora dovesse pervenire il parere contrario del Ministero della Salute;
- di stabilire che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore

di lavoro la durata della validità di tale riconoscimento di cui al precedente punto, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 272/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, nonché della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. Tanto di rende necessario anche ai fini dei requisiti organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate;

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

...omissis...

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di accogliere l'istanza presentata dal Dott. Felipe Andres Suarez Abreu, in quanto, sulla base delle dichiarazioni dal medesimo rese, risulta completa dei requisiti richiesti e conforme alle prescrizioni normative vigenti in materia ed in particolare alla determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154/2024;
3. di riconoscere l'idoneità del titolo professionale di medico veterinario conseguito all'estero dal Dott. Felipe Andres Suarez Abreu, **...omissis...**, ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020

convertito con modificazioni nella L. n. 272/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, nonché della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;

4. di consentire l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico veterinario fino al prescritto termine del 31.12.2025, fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia;
5. di stabilire che il presente provvedimento consente il reclutamento e l'esercizio temporaneo della professione sanitaria presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale e, dunque, anche presso strutture autorizzate all'esercizio e/o accreditate istituzionalmente fino alla data del 31.12.2025. Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti organizzativi per il rilascio o la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale si dovrà tenere conto della suindicata durata del riconoscimento del titolo professionale, salvo modifiche e/o integrazioni della vigente normativa in materia;
6. di stabilire che si possa procedere alla revoca del presente provvedimento, qualora dovesse pervenire il parere contrario del Ministero della Salute;
7. di stabilire che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale riconoscimento di cui al precedente punto 4., qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 272/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, nonché della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. Tanto di rende necessario anche ai fini dei requisiti organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate;
8. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii;
9. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, al Dott. Felipe Andres Suarez Abreu.

Il presente provvedimento è composto di 10 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA"* ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in *"Amministrazione Trasparente"* sotto la sezione *"Provvedimenti Dirigenziali"* del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 10 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 183/DIR/2024/00515 dei sottoscrittori della proposta:

Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

E.Q.. Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali
Angela Capozzi

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale- Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
Antonella Caroli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro